

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE
DEL 13 OTTOBRE 2009**

Il giorno 13 ottobre 2009 alle ore 19.30 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

1. PDL Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente
2. Documento preliminare PDL "Modifiche L.R. n. 40 del 24.2.2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di disciplina del sistema dell'emergenza urgenza territoriale".

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

DANIELE STOLZI	CGIL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA TOSCANA
RICCARDO SARTINI	CNA
GIULIO CESARE BRANDINI	CNA
GIOVANNI BELLINI	LEGACOOOP
SILVANO CONTRI	CONFCOOPERATIVE
MARCO FAILON	CIA
EMANUELA LUPI	ANCI
SIMONETTA LEO	ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Presiede l'Assessore alla tutela ambientale e all'energia Anna Rita Brammerini.

Oltre a Moreno Mugelli responsabile pro-tempore dell'Area programmazione e controllo sono presenti per il primo argomento Mario Romanelli Dirigente R.T. responsabile Settore Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e per il secondo argomento Valerio del Ministro - Dirigente R.T. responsabile Settore Assistenza sanitaria

l'argomento all'ordine del giorno:

"PDL Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente".

ASSESSORE BRAMERINI

Ricorda l'impegno ad assumere entro la fine della legislatura il riordino e l'adeguamento alle direttive comunitarie della normativa come previsto nel Piano regionale per il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria approvato dal Consiglio regionale nel 2008. La proposta in sostanza mantiene inalterato l'assetto delle competenze e delle funzioni suddivise tra Regione, Province e Comuni in materia di regolamentazione, pianificazione, gestione e approvazione dei piani. Si tiene conto, ovviamente, delle esperienze maturate in questi anni nei rapporti con le province ed i comuni dopo la stipula, nel maggio 2007, dell'accordo volontario con i 30 comuni ricadenti nelle aree di criticità per la qualità dell'aria, che ha consentito di perfezionare le tipologie di interventi di carattere strutturale. La legge lascia alla competenza regionale la redazione del piano regionale previsto all'art. 2 e che in pratica è quello licenziato dal Consiglio nel 2008. All'interno del piano c'è la competenza ad individuare i valori limite di emissione, i divieti e le prescrizioni per l'uso dei combustibili e le zone di particolare pregio in modo da rappresentare un quadro di riferimento certo per le competenze degli altri livelli istituzionali. Inoltre compete alla Regione l'individuazione e la classificazione delle aree in situazione di criticità e l'individuazione delle zone in cui si applicano i valori limite previsti dalla normativa e le postazioni che fanno parte

della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria. Fa presente che la rete regionale ad oggi è strutturata in reti provinciali al cui interno esistono postazioni che sulla scorta dei criteri individuati con ARPAT, sono ritenute rilevanti ai fini della rilevazione di alcune tipologie di inquinanti e serve ad avere un quadro conoscitivo sulla situazione della qualità dell'aria. Con la proposta di legge si mettono a punto le competenze sulla rete regionale e all'art. 2, comma 2, lettera l) si dice che le postazioni della rete vengono gestite direttamente dalla Regione che si avvale di ARPAT, mentre la rimanente rete rimane di competenza delle province per rilevare e tenere sotto controllo situazioni di preminente interesse locale avvalendosi sempre di ARPAT. La fase di transizione per il passaggio delle competenze tra le province e la Regione per quanto attiene alla rete regionale verrà disciplinata con un'apposita convenzione. Infine, spetta alla Regione la gestione e l'aggiornamento del catalogo delle emissioni IRSE e l'approvazione dei criteri d'indirizzo e le linee guida per la predisposizione di piani di azione comunali. Tra i criteri e le linee guida rientrano anche quelli che utilizza ARPAT per redigere il rapporto di monitoraggio attraverso la rete di rilevamento regionale che consente di verificare annualmente e periodicamente la situazione della qualità dell'aria ambiente. Le competenze di province e comuni, coordinate dalla Regione, vedono la conferma alle province del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per tutte le tipologie di impianti previsti dal "152" e il controllo delle emissioni e l'applicazione delle sanzioni. Inoltre, le province redigono il catasto delle emissioni e coordinano i comuni per l'elaborazione dei PAC. Anche per le province si mantiene la potestà di avvalimento di ARPAT per la gestione ed il funzionamento delle reti come supporto tecnico in linea con la normativa regionale che riforma l'agenzia. I comuni hanno il compito di redigere i PAC e di assumere i provvedimenti contingibili e urgenti qualora vi sia il rischio di superamento dei valori limite previsti dalla legge. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive e di raccordo tra uffici regionali e provinciali per le reciproche competenze. Si tratta di un organismo tecnico cui sono invitati a partecipare anche i tecnici di ARPAT. Per quanto riguarda la rete, come detto, la legge fissa in modo preciso e perentorio il riparto di competenze fra Regione e province a seconda che si tratti di postazioni di rilievo regionale o provinciale. I dati rilevati dalla rete regionale entrano a far parte del sistema SIRA direttamente gestito da ARPAT. Il catalogo, invece, è uno strumento istituito presso la Giunta regionale con un aggiornamento ogni due anni, consente di monitorare l'evoluzione del quadro emissivo regionale e inoltre rappresenta uno strumento importante per capire se le azioni strutturali messe in campo dai comuni producono o meno effetti positivi. Per quanto riguarda i PAC, in base alla esperienza maturata, vengono strutturati in due parti distinguendo tra interventi di carattere strutturale e interventi di carattere contingibile ed urgente. Spetta alla Regione indicare con le linee guida le azioni in ordine di priorità che i comuni possono assumere in caso di rischio di superamento dei valori, in modo da evitare che i comuni adottino scelte differenziate o di scarsa efficacia. Ricorda che la legge stabilisce il principio per cui i tre livelli istituzionali Regione, province e comuni, per le rispettive competenze in materia di pianificazione territoriale, devono operare in modo tale che i piani sulla qualità dell'aria diventino fondamentali per la stesura del PIT, dei piani territoriali di coordinamento e dei piani strutturali. Ovvero, si stabilisce il principio in virtù del quale se dal piano regionale o comunale emergono individuazioni di aree o fattori di criticità, le previsioni di questi piani settoriali diventano automaticamente trasversali e vincolanti anche per gli strumenti di pianificazione territoriale. Sottolinea che con questo si riconosce autorevolezza al piano regionale della qualità dell'aria considerato che questa è la risultante delle scelte che attengono anche ad altri piani di settore come ad esempio il Piano di indirizzo energetico, visto che il quadro emissivo vede come fattori più significativi per le negatività sulla qualità dell'aria il riscaldamento domestico e il traffico. Mentre attraverso gli strumenti di pianificazione si riesce a presidiare le fonti emissive che hanno diretta ricaduta sul territorio, è quasi impossibile che attraverso tali strumenti si possa intervenire sulle cause o concause che determinano il PM10 secondario inorganico che ha un'origine di carattere globale e si scarica sul territorio pur non essendo da questo originato.

SIMONETTA LEO (ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE)

Esprime un giudizio assolutamente positivo sull'impianto della legge e pertanto precisa che le osservazioni e le domande che presenterà hanno il senso di contribuire ad una legge importantissima per le associazioni ambientaliste.

Presenta alcune domande ed osservazioni come risulta dalla nota che alleghiamo:

“Si esprime apprezzamento per una proposta di legge relativa a uno dei fattori ambientali maggiormente importanti e che destano maggiori preoccupazioni. Apprezzando l’ottimo lavoro che ci viene proposto, e in modo particolare l’istituzione del Pac, riteniamo necessarie solo alcune puntualizzazioni nel merito dell’articolato, alcune delle quali possono apparire pleonastiche, ma che sono finalizzate esclusivamente ad una piena esplicitazione delle procedure:

- *Art. 2, comma 1, punto a): è il Consiglio regionale che elabora il piano regionale per la qualità dell’aria?*
- *Art. 2, comma 2, punto l): perché è la Regione che gestisce le centraline? Riterremmo più opportuno che la Regione svolgesse un ruolo di coordinamento e lasciasse la gestione alle Province*
- *Art. 2 comma 3: riteniamo opportuno sostituire “può” con “tenuto conto”*
- *“Comitato Regionale di Coordinamento” : abbiamo perplessità su questo organismo che, così come viene previsto, assume una connotazione “burocratica”*
- *Art. 4 , comma 3: la partecipazione dei tecnici dell’ARPAT non può essere limitata ad una possibilità, ma deve essere prevista in modo strutturato in quanto sono proprio coloro che hanno una maggior competenza delle materie su cui il Comitato Regionale di Coordinamento deve intervenire.*
- *Art. 6, comma 1): a nostro avviso IRSE dovrebbe essere previsto presso ARPAT*
- *Art. 6 , comma 5: i gestori degli impianti devono mandare gli aggiornamenti oltre che alla Regione e alla Provincia anche ad ARPAT per garantire l’incrocio dei dati e dei controlli effettuati.*
- *Art. 6, comma 6 : aggiungere dopo “la Giunta con proprie delibere”, “ con il supporto di ARPAT “*
- *art. 8, punto 4: meglio ogni 3 anni*
- *art. 10, comma 2: benissimo l’integrazione da sempre affermata, ma quali sono i soggetti, le procedure, i vincoli?*
- *Art. 10, comma 3: intendiamo che le prescrizioni sono parte integrante del PIT, senza si debba far ricorso ad alcuna procedura. Vorremmo conferma.*
- *Art. 12: si apprezza l’individuazione dei comuni tenuti all’elaborazione del PAC e il superamento della fase di sperimentazione volontaria di tale strumento. Al comma 1, diremmo “la Giunta Regionale, con il supporto di ARPAT”. Il PAC è vincolante per la pianificazione territoriale (piano strutturale comunale, piano territoriale di coordinamento provinciale)? Qual è il ruolo delle ASL nei Pac?*
- *Art. 12 comma 7: se non sono previste premialità, l’attuazione degli interventi diventa alquanto incerta, riterremmo quindi opportuno sostituire “può disporre” con “dispone”*
- *Art. 12. comma 9: “la Giunta regionale approva, previa consultazione con ARPAT, ecc.” “*

GABRIELE BACCHETTI (CONFINDUSTRIA)

Presenta alcune osservazioni di carattere generale riservandosi approfondimenti nei successivi passaggi della proposta di legge. Rileva che la legge si pone due obiettivi importanti e cioè il riordino delle competenze e l’adeguamento alle novità normative nazionali e comunitarie. Un’osservazione generale riguarda il ruolo della partecipazione delle categorie economiche nei vari momenti di formazione di discussione dei molti provvedimenti attuativi previsti dalla proposta di legge. Ritiene che sia importante sottoporre a concertazione tutta la serie di delibere di competenza regionale previste dalla legge tenendo conto che si tratta di materie in cui i provvedimenti hanno una forte capacità di incidere, spesso, sull’attività delle imprese in particolare per gli aspetti autorizzatori. Suggestisce che anche all’interno del Comitato di coordinamento si potrebbe prevedere la possibilità di invitare su determinati temi i tecnici delle associazioni di categoria, ovviamente non quali membri del Comitato, ma per condividere la discussione delle questioni. Peraltro crede che sia estremamente utile prevedere il Comitato di coordinamento proprio perché il trasferimento delle competenze alle province su varie materie richiede un

momento ed una sede in cui a livello tecnico le amministrazioni si confrontano con la Regione per valutare un coordinamento ed un esercizio il più possibile uniforme delle funzioni amministrative sul territorio regionale e per far questo occorre che nel Comitato vi sia almeno un rappresentante di ogni provincia. Ricorda che in altre occasioni aveva avanzato alla Regione la richiesta di estendere l'esperienza del Comitato di coordinamento anche ad altri settori come ad esempio quello dei rifiuti. Sempre sulle questione del ruolo della partecipazione delle associazioni di categoria ritiene che siano momenti particolarmente significativi quelli che riguardano la concertazione sulla programmazione regionale e anche in parte su quella comunale. Su questo crede di capire che la scelta sia quella di prevedere le procedure della legge "1" perché la prescrizione deve entrare all'interno del PIT e quindi ritiene corretto che trattandosi di modifiche allo stesso siano approvate con la stessa procedura e con le garanzie di partecipazione che la stessa fornisce. Ritiene che forse potrebbe essere utile, anche se implicito, un riferimento alla legge "49" che è richiamata per la parte attuativa, ma potrebbe esserlo anche per la programmazione a monte, quindi definendo un piano che segue le regole del PIT, ma che preventivamente viene concertato secondo le norme della "49". Un'altra questione riguarda le delibere previste all'art. 2 nella competenza del Consiglio Regionale su cui vorrebbe che si specificasse che vengano assunte su proposta della Giunta Regionale anche sulla base di un passaggio concertativo. Infine, un'annotazione sull'importante ruolo di ARPAT per il supporto tecnico alle amministrazioni e sottolinea che tale ruolo nella proposta di legge è costruito concretamente con la legge di riforma dell'agenzia.

MARCO FAILONI (CIA)

Considera che l'impianto della legge sta in un percorso che riguarda la revisione degli strumenti di programmazione e di governance. Rileva che la proposta risponde pienamente all'esigenza di individuare una filiera da un lato di competenza e responsabilità e dall'altro d'integrazione tra questi livelli di competenza per dar luogo ad un'integrazione orizzontale. Ritiene che questo tipo di struttura possa essere ripreso in altri ambiti con gli opportuno adattamenti. Sulla questione ARPAT concorda con quanto detto da Baccetti nel senso che il ruolo dell'agenzia è determinante, ma definito per cui condivide l'attribuzione degli aspetti tecnici, mentre quando si parla di Comitato di coordinamento o di consultazione per elaborare il piano ci si trova in un ambito in cui è evidente che la Giunta regionale nella sua responsabilità si avvale dell'agenzia, però non ritiene opportuno mettere in legge il fatto che ci sia un soggetto che viene invitato o consultato in quanto soggetto autonomo poiché l'ARPAT è un'agenzia della Regione di natura tecnica che non ha una "personalità politica" che ne richieda la consultazione specifica. Pertanto distinguerebbe tra gli aspetti più tecnici e quelli di consultazione e coordinamento che stanno più in una sfera politica, ove ARPAT non ha luogo ad essere soggetto in proprio.

RICCARDO SARTINI (CNA)

Crede che la proposta di legge colga due obiettivi da una parte di riordino delle competenze ridisegnando il quadro istituzionale e dall'altra l'adeguarsi alle normative nazionali e soprattutto alle direttive europee. Rileva che ci sono molti regolamenti attuativi nella cui predisposizione occorrerà valutare le ricadute rispetto al sistema delle imprese. Come chi lo ha preceduto, attribuisce importanza al Comitato di coordinamento e alla presenza delle associazioni al suo interno. Ricorda che in passato vi sono state esperienze positive e che da sempre ha sottolineato l'esigenza di disporre di un omogeneo quadro di riferimento. Soprattutto per il sistema delle imprese ritiene importante definire un sistema quadro preciso in cui con un'applicazione univoca della legge si eviti il rischio di situazioni di distorsione del mercato. Comunque in passato questo coordinamento c'è stato con la presenza delle province e delle associazioni e ha dato dei risultati positivi. Sul ruolo di ARPAT pur ribadendone l'importanza come si è fatto con l'ultima legge che ne ha ridefinito i compiti, crede, però, sia importante evitare di confondere i livelli: da una parte c'è ARPAT che principalmente ha attività di controllo e dall'altra c'è il sistema istituzionale con ruoli e compiti diversi.

GIOVANNI BELLINI (LEGACOOP)

Ribadisce la positività del giudizio sulla proposta di legge che provvede al riordino delle competenze e inoltre conferma una spinta a riportare l'attenzione su un tema sensibilissimo per l'ambiente come quello della qualità dell'aria e anche l'allineamento alle ultime indicazioni europee. Esprime due raccomandazioni: la prima è che nei regolamenti dei PAC vi sia la possibilità di una maggiore specificazione del ruolo che possono avere le associazioni di categoria e anche le associazioni di interesse perché la fase di elaborazione dei piani di azione è decisiva per togliere anche le difficoltà di gestione successive che spesso contrappongono interessi legittimi. La seconda raccomandazione è la conferma del ruolo di ARPAT nell'ambito di una distinzione netta tra i compiti istituzionali e quelli che l'agenzia svolge sul mercato sebbene molto particolare. Suggestisce un'indicazione di merito affermando che è molto utile che al Tavolo generale si raccolgano gli elementi di indirizzo generale, mentre, in un lavoro che sta venendo avanti positivamente, in sede di Commissioni consiliari è possibile depositare anche elementi di approfondimento sui singoli passaggi della legge.

EMANUELA LUPI - ANCI

Rilevando come la proposta di legge sia necessaria e ben costruita e ritenendo opportuno che tutte le varie delibere d'attuazione della legge necessitino di un processo concertativo, condivide le osservazioni che nei precedenti interventi sono state fatte riguardo le modalità di partecipazione dei Comuni al Comitato regionale di coordinamento.

Ritiene giusto quanto indicato dall'Assessore Brammerini, che soprattutto per le linee guida dei piani d'azione comunale (Pac) debba essere fatto un grande lavoro, proprio perché essi sono destinati a contenere tutte le previste azioni attuative. Ma trova anche opportuno giungere in queste linee guida ad individuare un ruolo specifico della Agenzia regionale della sanità (Ars) e delle Asl, in merito soprattutto alle modalità e alla disciplina dei provvedimenti contingibili a livello sanitario. Crede inoltre che la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, rispetto alle reti provinciali costituisca un modo migliore di gestione della qualità dell'aria e che sia opportuno comunque definire meglio il rapporto di ARPAT con i comuni, sia non in questa legge ma nella carta dei servizi ovvero all'interno della normativa che disciplina ARPAT.

SIMONETTA LEO - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Alla luce degli interventi che ha appena ascoltato, desidera chiarire che le osservazioni che ha presentato sono ispirate solo alla volontà di ragionare a fondo sulla proposta di legge ed in ogni caso non vanno assolutamente lette come un segnale di sfiducia nei confronti di chi oggi ha la direzione politica della tematica.

Precisa che è consapevole che ARPAT ha un ruolo tecnico, e che i riferimenti ed i passaggi che ha illustrato con il suo precedente intervento, non sono affatto finalizzati ad assegnare ad ARPAT un ruolo diverso da quello che deve avere, tanto meno un ruolo politico, che non può assolvere.

Osserva poi se la Regione Toscana dovesse operare la scelta di allargare la partecipazione al Comitato di coordinamento, accogliendo la richiesta avanzata in proposito dall'Associazione degli Industriali, indica che in questo caso anche le Associazioni ambientaliste vorrebbero farne parte.

ASSESSORE ANNARITA BRAMERINI

Nel ringraziare per l'apprezzamento sul lavoro che è stato fatto, che è appunto finalizzato a fare chiarezza rispetto alla realtà attuale ed a mettere a sistema un'organizzazione che nei fatti già esiste, prima di lasciare la parola a Romanelli, per delle precisazioni di ordine tecnico, svolge alcune considerazioni sulle seguenti questioni.

- il tema delle reti e delle centraline della rete regionale

Nota che nell'elaborazione della prima stesura del testo, si era pensato di riferirsi anche ad un vero e proprio "sistema delle reti regionali", ma è poi stata abbandonata questa dizione perché c'era il rischio di indurre in equivoco, dal momento che si poteva credere fossero presenti più reti regionali fisicamente distinte di cui la Regione Toscana avesse il compito di fare la regia attraverso il

cosiddetto “ sistema”. Osserva poi che questo tema delle reti e delle centraline della rete regionale e della rete provinciale è diventato oggetto di confronto con le province, in quanto affermare che esiste una rete regionale implica il fare chiarezza su chi ne ha la titolarità e la responsabilità istituzionale rispetto al suo funzionamento ed il dovere di precisare anche chi ne sopporta gli oneri. La realtà attuale presenta, infatti, una situazione variegata da provincia a provincia, con realizzazione di reti provinciali, all'interno delle quali si sono individuate delle postazioni regionali e con oneri che vengono sopportati a seconda dei casi con risorse provenienti dalle province ovvero dalla Regione. Inoltre il mantenimento di queste reti che è particolarmente oneroso, è attualmente posto a carico totalmente alle province. Partendo da questa analisi della realtà di fatto, si è quindi operata la scelta di mettere ordine e di prevedere che quando ai fini dell'individuazione del quadro conoscitivo da assumere a riferimento per la pianificazione regionale, si procede a classificare come tale una rete regionale, gli oneri della sua gestione debbano venire interamente sopportati dalla Regione Toscana. Invece tutto ciò che non è ritenuto rilevante ai fini della valutazione del rapporto della qualità aria –ambiente nel quadro regionale e risponda ad esigenze specifiche delle province, rimane di loro competenza ed esse ne sopportano quindi anche gli oneri finanziari. Aggiunge che nel testo di legge non ci si limita semplicemente ad individuare la rete regionale, ma si chiarisce che sarà una convenzione a disciplinare che cosa dovrà fare la Regione sulle postazioni di sua competenza e che cosa invece dovranno fare le province. Inoltre precisa che ARPAT diventa il soggetto al quale si affida in maniera “centralizzata “ il compito di effettuare la manutenzione, di effettuare gli acquisti che riguardano la rete, per raggiungere l'obiettivo che in tutta la Regione ci sia un'unica cabina di regia, dal punto di vista degli indirizzi e della gestione concreta della rete.

- la partecipazione al Comitato di Coordinamento e il ruolo di Arpat

Qui la proposta di legge non è tanto una separazione che tende a rimarcare tra la competenza politica e la competenza tecnica, quanto piuttosto una distinzione tra le competenze degli enti locali e le competenze dell'agenzia di controllo. Prevedere, infatti, che nel Comitato di Coordinamento fanno parte obbligatoriamente le province e la Regione Toscana deriva dal fatto che non si vuole distinguere tra politica e tecnica, ma che si tratta di soggetti cui fanno capo le competenze in materia d'autorizzazione alle emissioni e che esercitano pertanto le loro competenze istituzionali attraverso delle figure tecniche. All'interno del Comitato di coordinamento ritiene possibile che pur rispettando l'esigenza di tenere ben distinti i ruoli, ARPAT sia invitato permanente ovvero che sia sempre presente all'interno del Comitato.

- la collocazione di Irse

Precisa che la circostanza che l'Irse è collocata presso la Regione Toscana, come attualmente avviene, tiene conto del fatto che la Regione in questa materia ha competenze che vengono in seguito trasferite al sistema informativo regionale. Come patrimonio informativo e di conoscenza. Occorre comprendere, infatti, che è del tutto diversa la funzione della gestione del catalogo delle emissioni, rispetto a quella che ARPAT opera attraverso il sistema Sira e che riguarda informazioni che le provengono dalle centraline provinciali ovvero dalle centraline regionali. Il fatto che Irse si trovi nelle competenze regionali non costituisce quindi una “diminutio” di ARPAT o una ritrosia della Regione Toscana a trasferire ad altri competenze che sono sue, ma è invece del tutto in linea con quello che si sta facendo per dare attuazione alla legge 30/2009 di riforma di ARPAT. Manifesta inoltre disponibilità ad inserire nel testo una formula di carattere generico, in virtù della quale, in presenza di argomenti di interesse per il mondo economico come ad esempio quando si tratta di dare attuazione a provvedimenti nazionali, che introducono pagamento di oneri a carico delle imprese, sia consentito di invitare ai lavori del Comitato anche le rappresentanze delle associazioni di categoria.

- la relazione che intercorre tra piano regionale e piani comunali rispetto agli strumenti di pianificazione

Rileva che nel testo c'è il rinvio alle procedure previste dalla legge regionale di governo del territorio n. 1/2005 ed inoltre che all'art. 10 comma 3 è chiaramente previsto che " le prescrizioni del piano che incidono sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, fanno parte del piano di indirizzo territoriale come vere e proprie prescrizioni".

Su questa questione le sembra quindi che sia stato ben evidenziato il valore cogente delle previsioni del piano regionale per il miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria nei suoi riflessi con la pianificazione territoriale. Ma tuttavia, ove si rintracciasse il bisogno di ulteriormente rafforzare questo concetto, si rende disponibile a farlo.

MARIO ROMANELLI - DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Tenuto conto che l'Assessore Brammerini ha già risposto a molti interrogativi, desidera solo formulare ed aggiungere alcuni rilievi di carattere tecnico:

-il Comitato di coordinamento

Indica che il ruolo del Comitato, legato al coordinamento dell'attività amministrativa e tecnica delle Amministrazioni provinciali, risale alla legge regionale n. 33/1994, ed è essenzialmente quello di far sì che nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, i comportamenti delle amministrazioni provinciali potessero essere il meno difformi possibili. Nella sua prassi si è operato nel senso di coinvolgere altri soggetti, come le associazioni economiche, in forma permanente, oppure in funzione caso per caso delle questioni da esaminare. Nota comunque che in base all'articolo 4, la sua istituzione avviene con un atto della Giunta che può ben dare quindi delle indicazioni su certi tipi di partecipazione di carattere particolare.

- la rete regionale e le reti provinciali

Considerato che la Regione Toscana a partire dal 2002, ha l'obbligo di fare la gestione della qualità dell'aria tramite programmi e piani, certamente essa non può correre il rischio di trovarsi di fronte ad un quadro conoscitivo non consolidato, e per certi aspetti un po' ballerino, che negli anni scorsi non ha mancato di determinare qualche problema. Da qui la decisione di alcuni anni fa, in base ad una proposta tecnica avanzata da ARPAT di costituire la rete regionale, il cui compito prioritario è certamente quello di controllare, attraverso un sistema di monitoraggio, lo stato di qualità dell'aria, ma anche quello di verificare la conformità dei livelli di inquinamento per le varie sostanze inquinanti ai valori limite di qualità dell'aria, che sono determinati a livello europeo e che sono state nell'ambito nazionale. Osserva, infatti, che la finalità della rete regionale, è di essere una sorta di termometro che vede lo stato della febbre su tutto il territorio regionale, ed in funzione di questo stato di febbre, la Regione Toscana è in condizioni di operare una classificazione del territorio, determinandone la necessità di risanamento ovvero di interventi di mantenimento. Fino ad oggi con le reti provinciali c'è stato un po' di confusione, anche dal punto di vista tecnico, perché la Regione Toscana non ha gestito direttamente le postazioni e ed alcune di queste postazioni di reti provinciali, sono state spostate o addirittura eliminate senza che la Regione Toscana sia stata in qualche maniera coinvolta.

-il ruolo di Irse

Introdotta nel 1999, con ben cinque adeguamenti dal punto di vista conoscitivo, l'Irse, è l'inventario regionale sullo stato delle sorgenti di emissione, che serve ad individuare le emissioni delle principali sostanze inquinanti in aria dal punto di vista quantitativo oltreché di origine, di tipologia e di localizzazione. In base ad una decisione presa alcuni anni fa, rileva che ARPAT avendo un inventario speculare a quello della Regione, che è tra l'altro costantemente aggiornato, gestisce per le sue funzioni che sono anche quelle di controllo, una copia perfetta dell'archivio Irse.

-Le Asl e l'Agenzia Regionale della sanità

Nota come la parte sanitaria ha un ruolo importante perché quando si fa il controllo della qualità dell'aria si verifica la conformità a valori limite che sono di tipo sanitario.

I valori limite peraltro sono determinati per avere il minor rischio possibile sulla salute dei cittadini da parte delle sostanze inquinanti e regolamentate. Pur quindi se non si è reputato necessario indicare esplicitamente nel testo della proposta di legge questo tipo di partecipazione, ritiene importante assicurare comunque una partecipazione delle Asl specialmente nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida per i Piani di Azione Comunale (Pac). Nota inoltre che a livello regionale, quando si elabora il piano di legislatura è coinvolta, in tutti i vari aspetti di interesse, l'Agenzia Regionale della sanità.

ASSESSORE ANNARITA BRAMERINI

Rileva come sia pure con puntualizzazioni e suggerimenti evidenziati soprattutto dalle associazioni ambientaliste, in questa riunione del Tavolo in linea di massima si è espresso un parere positivo sulla proposta di legge. Qualora alla luce della discussione odierna fossero ancora presenti perplessità o punti da chiarire, invita gli interessati a far pervenire delle osservazioni, in modo che del loro contenuto, si possa tenerne conto, prima che il provvedimento venga approvato in Giunta. Evidenzia che comunque nella fase delle consultazioni del Consiglio Regionale, ci sarà modo eventualmente di evidenziare alcuni aspetti, che non siano stati recepiti nel testo di legge.

Il° argomento all'ordine del giorno:

Documento preliminare PDL “Modifiche L.R. n. 40 del 24.2.2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di disciplina del sistema dell'emergenza urgenza territoriale”.

VALERIO DEL MINISTRO (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Premette anzitutto che la modifica alla legge regionale 40/2005, in materia di disciplina del sistema dell'emergenza urgenza territoriale, è stata dettata dal ricorso della Commissione Europea nei confronti dell'accordo quadro stipulato tra Regione Toscana, aziende sanitarie, organismi federativi del volontariato Comitato regionale della Croce rossa italiana, per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario, il quale ha determinato, nel novembre del 2007, una sentenza ad opera della Corte di Giustizia Europea. Questa sentenza, pur respingendo il ricorso per motivi procedurali, ha tuttavia apprezzato molti rilievi esposti dalla Commissione Europea, concordando in particolare sul fatto che l'accordo quadro era un contratto a titolo oneroso e che il metodo di pagamento ivi previsto, di carattere preventivo e forfettario, eccedeva sul piano della formulazione tecnico-giuridica dal concetto di semplice “rimborso delle spese sostenute”. Da qui la valutazione della Regione Toscana della necessità di introdurre dei correttivi di carattere sostanziale e intervenire senza indugio, per riorganizzare il sistema di emergenza-urgenza territoriale. In virtù di precisi accordi raggiunti a Bruxelles con il Dipartimento delle attività economiche della Unione europea il trasporto previsto dal suddetto accordo quadro è stato spaccettato, con l'intento di ridefinire in modo più puntuale le attività di supporto concernenti il sistema dell'emergenza-urgenza territoriale in tre tipi di trasporto:

- a) i servizi di emergenza-urgenza primari e secondari, gestiti dalla “centrale operativa 118”;
- b) i servizi previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- c) i servizi nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza per il trasporto, la necessità dell'assistenza in itinere con personale adeguatamente formato, nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.

Nel sottolineare quindi come lo sforzo operato dalla Regione Toscana è stato quello di individuare un pacchetto di situazioni che non si configurassero con il mero trasporto, ma anche con il soccorso, precisa che nel nuovo modello di organizzazione, tali attività di soccorso e trasporto sanitario diverranno competenze proprie delle associazioni di volontariato e della Croce rossa. Infatti si è voluto tener conto dell'esigenza di non smarrire il loro patrimonio di competenze, di valori solidaristici e di eticità, che è stato tra l'altro riconosciuto dalla legge regionale 25/2001, con la previsione di specifici corsi di formazione atti a qualificare l'attività dei volontari di tali organismi. Sottolinea quindi che in base alle intese raggiunte a Bruxelles, resteranno invece escluse dall'ambito di applicazione di questa proposta di legge due tipologie di attività quali:

a) le attività di trasporto ordinario, prive della componente sanitaria e non effettuate tramite ambulanza, che verranno disciplinate nell'ambito degli interventi e servizi di natura sociale.

b) le attività che possono ricomprendersi nella categoria delle attività di trasporto terrestri quali ad esempio trasferimento di salme in obitorio, trasporti di dispositivi ed ausili medici, campioni biologici da analizzare, trasporto di sangue emocomponenti, che saranno oggetto di affidamento ad opera del servizio sanitario regionale una volta che si sarà verificato il regolare espletamento di gare pubbliche conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Dopo aver richiamato ed enunciato le linee di intervento precisate nel documento preliminare stamani in discussione, ricorda che la proposta di legge prevede l'indicazione di principi e dei criteri cui dovrà ispirarsi un regolamento attuativo nel disciplinare in particolare il procedimento di verifica preventiva ed il sistema budgetario.

Soffermandosi sulle centrali operative del "118" precisa che già il piano sanitario regionale prevedeva l'orientamento di una centrale operativa di area vasta e quindi ciò non rappresenta un fatto nuovo, mentre invece costituisce una novità rilevante la ridefinizione dell'emergenza extra ed intera ospedaliera, con la quale si intende sostanzialmente gestire l'aspetto della emergenza, come un'entità unica di interfaccia tra il territorio e l'ospedale.

Prima di aprire la discussione, rileva che a supportare il nuovo modello organizzativo, ci saranno dei sistemi informativi, che in parte sono già stati definiti da un progetto del Ministero della sanità, in particolare con il progetto "mattone 11" che riguarda il sistema di emergenza-urgenza territoriale e con il progetto "mattone 12", che invece interessa il sistema di pronto soccorso.

DANIELE STOLZI - CGIL

Considerato il contenuto della sentenza della Corte di giustizia europea, concorda sul fatto che costituisca una strada obbligata quella di ridefinire tutta la materia della emergenza - urgenza e del trasporto sanitario. Le prime linee di indirizzo del documento preliminare cercano quindi di salvaguardare un sistema che ha sostanzialmente funzionato abbastanza bene e che con il descritto "spacchettamento" potrebbe essere ulteriormente razionalizzato rispetto alle tipologie di intervento e cioè rispetto al trasporto di organi, al trasporto sanitario di soccorso, ed al trasporto sociale puro.

Indica però che sulla legge che dovrà definire come si costituirà il trasporto sanitario, la Cgil pone tre punti fondamentali :

- che in nessuno dei tre settori per nessun motivo, ci sia la riduzione del servizio;
- che nessuno di essi venga messo a carico dei cittadini;
- che venga garantito il mantenimento dell' occupazione sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

SILVANO CONTRI - CONFCOOPERATIVE

Esprimendo grande interesse alla riflessione generale sul tema proposto dal documento preliminare, desidera conoscere le prospettive future legate all'approvazione della proposta di legge. Considerati i pronunciamenti autorevoli, si tratta nella sostanza di un provvedimento che ritiene necessario, e di cui apprezza in particolare il riconoscimento della funzione e del ruolo del volontariato che come è noto ha un forte collegamento con il mondo della cooperazione, in quanto alcune cooperative sociali sono nate ad esempio da una diversa strutturazione ed organizzazioni delle organizzazioni di volontariato.

Considera opportuna la distinzione in diverse specificità dell'intervento di assistenza e di soccorso così come gli appare convincente la previsione che l'intero sistema del volontariato trovi una forma di coordinamento, con l'individuazione di uno strumento unico interlocutore del livello regionale.

Come già indicato in precedenti interventi riafferma l'importanza che i servizi all'interno delle attività di assistenza siano individuati nella loro caratteristica fondamentale distinguendo in particolare tra l'attività del volontariato e l'attività di impresa. Infatti, se al volontariato spettano tutte quelle attività che richiedono appunto una partecipazione dei cittadini alla solidarietà e che si concretizzano con una disponibilità volontaria di tempo ed attività, tutto ciò deve essere invece distinto da ciò che rappresenta lo svolgimento di attività di servizi, per i quali si rende invece necessaria la presenza di una vera e propria organizzazione di impresa, dotata di personale e di

professionalità. Inoltre pensa che con la legge dovranno essere opportunamente perseguiti i processi di valorizzazione e integrazione di tutti i soggetti che possano portare un significativo contributo nella assistenza alle particolari situazioni dei cittadini bisognosi in situazioni di grande difficoltà. Senza che si debba assistere, come ad esempio negli appalti di servizi, a tentativi d'esclusione del volontariato ovvero di imprese sociali, con particolare riferimento alle cooperative sociali.

Si riserva infine di fare ulteriori puntualizzazioni in occasione della discussione di un testo coordinato della proposta di legge.

VALERIO DEL MINISTRO (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Sulla richiesta avanzata dalla Cgil di non operare alcuna riduzione di servizio, di non introdurre costi aggiuntivi per i cittadini e di mantenere i livelli occupazionali, risponde che a suo avviso non esiste questo pericolo, almeno limitatamente agli aspetti da lui conosciuti relativi alla normativa dell'emergenza urgenza. Invece sulla proposta di Confcooperative di operare una distinzione tra volontariato ed impresa e di valorizzare vari soggetti per quanto concerne eventualmente gli appalti di servizio, rileva che questa questione riguarda essenzialmente la parte socio-sanitaria o sociale pura del trasporto e non tanto invece il trasporto di emergenza-urgenza, che sia per la sua strutturazione che per il livello di formazione richiesto costituisce una fattispecie connotata da peculiari caratteristiche. Costata che anche per gli aspetti che riguardano il trasporto sociale dove la realtà è più complessa perché già esistono modi e forme diverse di utilizzare o attribuire il servizio, dovrà essere avviato un serio processo elaborativo, che probabilmente richiederà tempi più lunghi, rispetto alla parte del trasporto di emergenza –urgenza, che oggi è stata sottoposta all'attenzione del Tavolo.

Nel richiedere l'invio di osservazioni sul documento preliminare precisa inoltre che non è al momento in condizione di poter prevedere, quando la proposta di legge sarà oggetto di discussione, e di concertazione con le associazioni del volontariato e della Croce rossa e con le parti sociali, ma gli uffici stanno lavorando alla prospettiva di predisporre e consegnare all'Assessore Rossi la proposta di legge entro la fine della legislatura.

Alle ore 11,30, non essendovi altro argomento da discutere, la riunione si è conclusa.

D.P/U.P.